



CONSEGIATO NELLA SEDUTA
DEL 10/11/2016



Conferenza Unificata

Punto 7) OdG

Disegno di Legge

“Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”

Documento UPI

N

Roma, 10 novembre 2016

Il provvedimento AS 2567, conversione in legge del DL 189/2016 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", attualmente in esame presso la Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, disciplina interventi urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

L'Unione delle Province d'Italia esprime generale apprezzamento per il provvedimento che contiene norme sulla ricostruzione di edifici pubblici e privati, regole specifiche per l'affidamento degli interventi e per l'attribuzione dei contributi, nonché misure per il sostegno alle attività economiche e alle imprese danneggiate.

Allo stesso tempo si condivide l'impianto della *governance* per il coordinamento degli interventi prevista dal DL 189/16, che assegna un ruolo centrale in capo al Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente della Repubblica il 9 settembre 2016. In stretto raccordo con il Commissario opereranno i Presidenti delle regioni interessate, che faranno parte della cabina di coordinamento della ricostruzione.

Si rileva con favore la presenza dei Presidenti delle Province interessate all'interno dei Comitati istituzionali Regionali (art. 1, c.6), assieme ai Presidenti di Regione e ai Sindaci dei Comuni di cui all'allegato 1, ma d'altro canto si esprime un giudizio fortemente critico rispetto all'esclusione delle Province dagli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 (art.3), che curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata.

A tale proposito giova ricordare come la legge 56/14 abbia riordinato profondamente l'amministrazione locale e trasformato le Province in Enti di area vasta strettamente legati ai Comuni del loro territorio.

La l. 56/14, art. 1, c. 85, conferma infatti in capo alle Province importanti funzioni fondamentali tra cui: pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; gestione dell'edilizia scolastica.

Alla luce di quanto sopra ricordato, le aree vaste, nella odierna articolazione istituzionale, ricoprono un ruolo importante ed esercitano competenza di supporto, raccordo e coordinamento per gli enti del territorio soprattutto se di minore dimensione demografica.

L'Unione delle Province d'Italia intende presentare al riguardo alcune proposte emendative mirate a consentire alle Province di partecipare in modo pieno e funzionale alle attività declinate ed individuate dal DL n. 189/2016.



In questa logica si avanzano proposte di modifica puntuali volte a:

- Prevedere la presenza delle Province all'interno degli Uffici Speciali per la ricostruzione post-sisma 2016, assieme alle Regioni e ai Comuni interessati;
- Consentire, come previsto per Regioni e Comuni, anche alle province interessate di assumere personale necessario per gli interventi di ricostruzione post-sisma, attivando anche contratti a tempo determinato e contratti flessibili;
- Sospendere per un anno per le Province interessate i termini per il pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica per l'anno 2016 come indicato nell'articolo 8, comma 1bis, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113;
- Esentare anche le Province interessate dal rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2016.



AS 2567

“Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 2, sostituire le parole “in altri Comuni delle Regioni interessate”, con le seguenti:

“in altri Comuni delle Province di Ascoli Piceno, Fermo, L’Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo”

MOTIVAZIONE

Si ritiene opportuno specificare meglio in quali Province devono ricadere comunque i Comuni cui possono applicarsi le disposizioni del decreto, anche se non presenti nell’elenco di cui all’allegato 1.



AS 2567

“Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”

EMENDAMENTO

ART. 2

Sostituire il comma 4 con il seguente:

“Il Commissario straordinario, anche avvalendosi degli uffici speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 3, coadiuva **gli enti locali** nella progettazione degli interventi, con l’obiettivo di garantirne la qualità e il raggiungimento dei risultati attesi. Restano ferme le attività che **enti locali**, Regioni e Stato svolgono nell’ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.”

MOTIVAZIONE

Si ritiene opportuno specificare che anche le Province svolgono un ruolo attivo nell’ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.



AS 2567

**“Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto
2016”**

EMENDAMENTO

ART. 3

All'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole “unitamente ai Comuni interessati” con le seguenti: “unitamente ai Comuni e alle Province interessate”;
- b) Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: “a seguito di comandi o distacchi da Regioni e Comuni interessati” con le seguenti: “a seguito di comandi o distacchi da Regioni, Province e Comuni interessati”;
- c) Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: “Le Regioni e i Comuni interessati possono altresì assumere” con le seguenti: “Le Regioni, le Province e i Comuni interessati possono altresì assumere”.

MOTIVAZIONE

*La legge 56/14 ha riordinato profondamente l'amministrazione locale e ha trasformato le Province in Enti di area vasta strettamente legati ai Comuni del loro territorio.
A tal fine la l. 56/14, art. 1, c. 85, individua l'elenco delle funzioni fondamentali delle Province tra cui: pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; gestione dell'edilizia scolastica.*

Alla luce di quanto sopra ricordato, le aree vaste, nella odierna articolazione istituzionale, ricoprono un ruolo importante ed esercitano competenza di supporto, raccordo e coordinamento per gli enti del territorio soprattutto se di minore dimensione demografica.

Si richiede pertanto di consentire ai Presidenti delle Province interessate di partecipare in modo pieno e funzionale alle attività declinate ed individuate dal DL n. 189/2016, con una presenza negli uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 e la possibilità di distaccare personale in tali uffici o di assumere personale necessario per la funzionalità degli stessi.



AS 2567

“Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”

EMENDAMENTO

ART. 13

All'articolo 13 apportare le seguenti modificazioni:

a) Nel titolo sostituire la parola “finanziati” con la seguente: “danneggiati”.

b) Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

“2-bis Per gli interventi su immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica che ha interessato il territorio delle regioni Umbria e Marche nel 1997 e 1998 non ancora finanziati, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa del sisma del 24 agosto 2016, che determini una inagibilità indotta di altri edifici, ovvero pericolo per la pubblica incolumità, le istanze finalizzate ad ottenere il riconoscimento di contributi sono definite secondo le modalità e le condizioni previste dal presente decreto.”

MOTIVAZIONI

Combinando i contenuti dell'art. 1 comma 1 e relativo allegato 1, con quelli degli articoli 10 e 13, gli interventi inattuati di ricostruzione di edifici danneggiati dalla crisi sismica, che ha colpito il territorio delle Regioni Umbria e Marche negli anni 1997 e 1998, resterebbero inattuati.

Si palesa, pertanto, una disparità nel modello di intervento, tra le aree interessate dal sisma dell'Aquila nel 2009 e di Amatrice del 24 Agosto 2016, rispetto a quelle interessate dalla crisi sismica che ha devastato il territorio umbro marchigiano nel 1997 – 1998, che ha lasciato numerosi edifici con interventi di ricostruzione inattuati, ancorché inseriti in centri e nuclei urbani, talora montani e rurali.

Si tratta prevalentemente di seconde case che, proprio per la loro collocazione nel tessuto urbano, a fronte del tempo trascorso e dell'aggravamento causato dall'evento sismico del 24 agosto 2016, determinano in alcuni casi una inagibilità indotta nei confronti di edifici agibili, anche abitati, ovvero un pericolo per la pubblica incolumità, in quanto aggettanti su pubbliche vie o piazze.

Per quanto sopra, è necessario completare gli interventi residuati dal sisma 1997 – 1998, che ha colpito il territorio delle regioni Umbria e Marche, almeno finanziando la ricostruzione con adeguamento sismico, o il ripristino con miglioramento sismico, degli edifici privati che a fronte dell'ulteriore danno intervenuto, determinano rischio per le altre abitazioni o luoghi pubblici e ciò a prescindere dalle loro attuali condizioni di inagibilità.



AS 2567

“Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”

EMENDAMENTO

ART. 44

All'art. 44, dopo il comma 6, inserire il seguente:

“6-bis. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e la continuità delle attività amministrative, le province di Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo sono autorizzate per gli anni 2016 e 2017, nei limiti della spesa prevista per la dotazione organica stabilita dall'articolo 1 comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ad attivare rapporti di lavoro ai sensi **dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali**, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e ad instaurare **rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010**, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni, di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e alla legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ai relativi oneri si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 52”

MOTIVAZIONE

*Per le finalità connesse alla ricostruzione si chiede di poter procedere, **nelle sole province di Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo**, nei limiti di spesa della dotazione organica, alla attivazione di incarichi di cui all'art. 110 TUEL e contratti flessibili, per sopperire a carenze di professionalità tecniche specifiche da destinare agli interventi di ricostruzione. E' però necessario che i relativi oneri siano posti a carico del fondo per la ricostruzione.*



AS 2567

“Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”

EMENDAMENTO

ART. 44

All'art. 44 apportare le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 2 dopo le parole “I Comuni di cui all'allegato 1” inserire le seguenti: “nonché le Province in cui essi ricadono”;
- b) Dopo il comma 2, inserire il seguente:
“2. bis. Le Province in cui ricadono i Comuni di cui all'allegato 1 sospendono per 12 mesi il pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2016 di cui all'articolo 8, comma 1bis, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 ”;
- c) Al comma 3, dopo le parole “dei Comuni di cui all'allegato 1” inserire le seguenti:
“nonché delle Province in cui questi ricadono”;
- d) Al comma 4, dopo le parole. “è iscritta nei bilanci pluriennali delle Regioni” inserire le seguenti: “e delle Province”.

MOTIVAZIONE

Si chiede di esentare anche le Province interessate, come già previsto per i Comuni, dal rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2016.

Si chiede altresì di estendere anche alle Province interessate la possibilità, già prevista per i Comuni, di sospendere per sei mesi tutti i termini anche scaduti relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal TUEL.

Si chiede infine di sospendere per un anno per le Province di Ascoli Piceno, Rieti, Fermo, Macerata, Teramo, Perugia e L'Aquila, i termini per il pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica per l'anno 2016 come indicato nell'articolo 8, comma 1bis, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113.

